

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 4

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (AS 1662)

Il 5 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, un disegno di legge delega per la riforma del processo civile (AS 1662) finalizzato ad una semplificazione e razionalizzazione del processo, sia di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione. In particolare, il provvedimento dispone:

- l'introduzione di un rito semplificato in materia civile e nelle cause di lavoro e previdenziali: da tre riti (giudice di pace, monocratico ordinario e monocratico sommario) si passa ad un unico rito;
- la sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, con alcune integrazioni ispirate al rito del lavoro;
- la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado nel rito monocratico e la riduzione del numero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale;
- la revisione del processo davanti al giudice di pace modulato sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica e l'eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la revisione del giudizio di appello, con la previsione che l'atto introduttivo del giudizio sia il ricorso; previsto, inoltre, che il termine per la prima udienza non sarà comunque superiore a 90 giorni;
- la riduzione dei termini per comparire in giudizio, che avranno una durata massima di 120 giorni, mentre sono 40 i giorni a disposizione del convenuto prima dell'udienza per costituirsi in giudizio. Il perimetro della causa è definito 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice;
- l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Solo in casi particolarmente complessi il giudice, su richiesta motivata, potrà fissare un'altra udienza e concedere termini per depositare memorie e note conclusionali;
- la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con l'esclusione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi. La mediazione sarà, invece, condizione di procedibilità per le controversie di lavoro. Inoltre, la negoziazione assistita è esclusa per le cause in materia di circolazione stradale, mentre in alcune materie andrà a sostituire la mediazione. Sempre nell'ambito della negoziazione assistita viene data la possibilità agli avvocati di assumere in autonomia le prove e di utilizzarle nel successivo ed eventuale giudizio al fine di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio e incoraggiare soluzioni transattive. Il giudice ha la possibilità, solo in caso di dubbi, di eseguire un controllo successivo ed interrogare personalmente i soggetti già sentiti;
- in materia di scioglimento delle comunioni di beni si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco;
- ai fini dell'implementazione del processo telematico, è previsto che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale ed alla Corte di Appello e di Cassazione, il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. Anche le notifiche potranno essere effettuate telematicamente nel caso in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC o un domicilio digitale;
- l'eliminazione totale del c.d. 'rito Fornero';
- in tema di espropriazione immobiliare si introducono norme volte ad accelerare il corso della procedura esecutiva ed a contenerne i costi attraverso la collaborazione del debitore, il quale può essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato, sia per velocizzare le operazioni di vendita che per evitare il deprezzamento del bene; il rafforzamento dei doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi ed il riconoscimento dell'amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata.

SCHEDA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

Il D.L. n. 162/2019 prevede la proroga di alcuni termini legislativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché relativi all'innovazione tecnologica. In particolare, si evidenziano le seguenti misure:

Finanza pubblica e revisione della spesa

- Riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (art. 39): si prevede la possibilità di un accollo da parte dello Stato, dei mutui contratti dagli enti locali e dalle Regioni con le banche e gli intermediari finanziari. Il MEF si avvarrà di una società *in house* con un onere annuo di 2 milioni nel 2020 e 4 milioni a partire dal 2021.
- Riequilibrio della finanza locale (art. 38, co. 1-3 bis, art. 38-bis, co. 1 e 2, art. 39, co. 14 *decies*): i Comuni in pre-dissesto possono chiedere un'anticipazione a valere sul 'Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale' a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di 10 anni. Detti Comuni possono contrarre mutui anche per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione Europea o da amministrazioni ed enti nazionali. I Comuni in dissesto, inoltre, possono restituire le anticipazioni ricevute dal Ministero dell'Interno in 10 esercizi in luogo dei 3 attualmente previsti.
- Rinvio dell'introduzione del canone unico comunale (art. 4, co. 3 *quater*): l'applicazione del canone unico comunale - introdotto con la L. n. 160/2019 in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità e su pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a partire dal 2020 - viene posticipata al 2021.
- Rinvio dell'aumento dell'accisa sui sigari (art. 4, co. 3 *sexities-octies*): è prorogata al 1 gennaio 2021 (invece che al 2020) l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base dal 23 al 23,5 per cento per il calcolo dell'accisa sui sigari (introdotta dalla L. n. 160/2019, art. 1, co. 659, lettera b).
- Estensione della cedolare secca al 10 per cento (art. 4, co. 3 *novies-decies*): si estende ai Comuni colpiti da eventi calamitosi, inclusi quelli colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Questa misura era stata in origine prevista per i Comuni ad alta densità abitativa.
- Destinazione del gettito della tassa automobilistica (art. 39, co. 14 *quater-novies*): l'intero gettito della tassa automobilistica nel periodo 2023-2033 è attribuito direttamente alle Regioni²². Le risorse trasferite alle Regioni ammontano a 210,5 milioni annui e devono essere destinate ai seguenti investimenti: i) opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; ii) interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; iii) interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili; iv) infrastrutture sociali; v) bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Lavoro ed occupazione

- Proroghe della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (art. 11, co. 3-4, art. 11 *quater*): si stanziano 4,3 milioni per ancorare la CIGS dei lavoratori delle imprese della grande distribuzione ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria alle condizioni contrattuali vigenti prima del manifestarsi della crisi. Si prorogano anche la

²² In base al precedente regime (L. n. 296/2006) lo Stato centrale riscuoteva il gettito che poi trasferiva alle Regioni, salvo trattenerne una parte.

SCHEDA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

CIGS, la cassa integrazione in deroga (CIGD) e l'indennità di mobilità in deroga per i dipendenti impiegati: i) presso gli stabilimenti ILVA, con 19 milioni; ii) nei *call-center*, per 20 milioni; iii) nelle aree di crisi complessa (in particolare in Campania e Veneto, per 11,6 milioni); iv) nelle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, per 45 milioni; v) nelle imprese che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, per 6,2 milioni.

Politiche sociali e della famiglia

- Fondo per la limitazione degli sprechi alimentari (art. 10, co. 4 ter-quater): si stanziano 0,4 milioni nel periodo 2020-2021 per l'impiego delle eccedenze alimentari per gli indigenti, nonché la promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.
- Mercato vincolato dell'elettricità e del gas (art. 12, co. 3): nel caso dell'energia elettrica, viene prorogato a gennaio 2022 il regime di tutela. Per il gas, viene prorogato dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2022 il termine entro il quale l'ARERA dovrà fissare i prezzi di riferimento per i clienti domestici nel mercato del gas. In questo periodo, il MISE fisserà le modalità ed i criteri per l'apertura al mercato libero.

Istruzione e competenze

- Rinvio del curriculum dello studente (art. 6, co. 5 ter-quinquies): slitta al 2020 l'avvio del documento allegato al diploma e attestante l'elenco delle competenze formali e informali acquisite dagli studenti. Non saranno inclusi nel documento i risultati dei test INVALSI.
- Miglioramento dell'offerta formativa (art. 7, co. 10 sexties-novies): i rapporti di lavoro a tempo parziale degli assistenti amministrativi e tecnici sono convertiti per il 2020-2021 in rapporti a tempo pieno. Sono, inoltre, stanziati 55 milioni in 3 anni per l'assunzione di nuovi docenti, al fine di ridurre il numero di studenti per classe nella scuola secondaria superiore ad un massimo di 22 (20 nel caso di presenza di disabili gravi). Si stanziano, a questo fine, 6,4 milioni nel 2020, 25,5 nel 2021 e 23,9 per anno dal 2022.
- Edilizia scolastica (art. 6, co. 4): si proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali di lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.
- Assunzione di 1607 ricercatori (art. 6, co. 5 sexties e septies): si prevede la possibilità di assumere 1.607 ricercatori a partire dal 15 novembre, con uno stanziamento di 96,5 milioni nel 2021 e di 111,5 milioni a partire dal 2022. Dal 2022, inoltre, si prevede la progressione di carriera, con concorso riservato, dei ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per le posizioni di professori associati, con una spesa di 15 milioni annui.

Infrastrutture ed investimenti

- Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio (art.1, co. 10 septies): si differisce dal 15 gennaio al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall'art. 1, co. 52, della L. n. 160/2019) per la richiesta da parte degli enti locali del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio. Allo stesso modo, si proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2020 il termine (previsto dall'art. 1, co. 53, della L. n. 160/2019) per la definizione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente.
- Commissari straordinari per le grandi opere (art. 16, co. 1 bis-ter): al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari dell'ANAS - nominati ex art. 4 del D.L. n. 32/2019 (c.d. 'Sblocca Cantieri'), è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Inoltre, l'ANAS potrà fare ricorso ad accordi bonari ed alle transazioni giudiziali

SCHEDA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

ed extragiudiziali per eliminare il contenzioso esistente, con particolare riferimento a quello con i *general contractor* nel triennio 2020-2022.

- Affidamento con evidenza pubblica dei contratti per lavori e servizi da parte dei concessionari (art. 1, co. 9 bis): si rinvia al 31 dicembre 2021 (2020 in precedenza) il termine oltre il quale i concessionari dovranno affidare almeno l'80 per cento dei lavori e servizi con procedure di evidenza pubblica, confermando il limite del 60 per cento entro il 31 dicembre 2020 per i concessionari autostradali.
- Investimenti in manutenzione stradale e per le scuole di Roma e Milano (art. 31 bis, co. 3-4): sono stanziati, per il periodo 2020-2024, 20 e 10 milioni annui, rispettivamente, per le città metropolitane di Roma e di Milano per il finanziamento dei lavori di manutenzione di strade e di scuole.
- Interventi per Genova (art. 33): sono stanziati 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città metropolitana di Genova. Inoltre, sono stanziati fondi e sono previste semplificazioni in materia edilizia per l'Autorità Portuale della città.
- Piano straordinario per il 'Made in Italy' e l'attrazione degli investimenti in Italia (art. 28, co. 3): è incrementata di 6,5 milioni per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano. La L. n. 160/2019 (art. 1, co. 297) aveva già autorizzato la spesa di 44,9 milioni nel 2020 e di 40,3 nel 2021.
- Rifinanziamento del fondo SIMEST ed estensione del perimetro delle garanzie della SACE (art. 14, co. 1-2 e art. 26 bis): viene rifinanziato con 50 milioni per il 2019 il Fondo di rotazione gestito dalla SIMEST per i finanziamenti a tasso agevolato alle imprese con programmi di penetrazione commerciale sui mercati internazionali. I consorzi per l'internazionalizzazione, inoltre, beneficeranno di 0,7 milioni aggiuntivi nel 2020 e di 2 milioni complessivi nel biennio 2021-2022. La SACE potrà, infine, concedere garanzie e coperture assicurative anche ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi all'internazionalizzazione.
- Rinvio del termine per l'accesso al bonus per il riavvio di botteghe e negozi nei piccoli centri (art. 1, co. 10 sexties): viene prorogato per il 2020 al 28 febbraio il termine massimo per la presentazione delle domande per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni fino a 20.000 abitanti. Il beneficio è pari ai tributi comunali pagati ogni anno e dura 4 anni.
- Moratoria sui nuovi permessi di prospezione e ricerca di petrolio e metano (art. 12, co. 4 bis): il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) dovrà essere redatto dal MISE entro il 13 febbraio 2021 in luogo del 13 agosto 2020 precedentemente previsto. Nelle aree che risulteranno non idonee, entro 60 giorni il MISE procederà alla revoca delle autorizzazioni in essere.

Ambiente e territorio

- Norme per la mobilità sostenibile (art. 12, co. 1-2 bis): vengono stanziati 8 milioni per la proroga del contributo per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi nel 2020 a fronte della rottamazione di autoveicoli delle categorie Euro 0,1, 2 e 3. Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30 per cento del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro e nel limite massimo di 8 milioni. Inoltre, viene estesa la categoria di autoveicoli rottamabili ai fini dell'*ecobonus* per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Viene anche abbassata da 70 a 60 g/km la soglia massima di emissione per accedere al bonus per i veicoli ibridi.

SCHEDA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

- Detrazioni per la sistemazione a verde (art. 10, co. 1): vengono prorogate al 2020 le detrazioni del 36 per cento per la sistemazione a verde delle aree scoperte di immobili ad uso abitativo fino ad un importo di 5.000 euro annui.
- Energia elettrica da biogas (art. 40 ter): si prorogano al 2020 gli incentivi relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola o di allevamento (art. 1, co. 954 della LdB per il 2019). L'incentivo è condizionato al fatto che l'alimentazione derivi da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici per almeno l'80 per cento e dalle loro colture di secondo raccolto per il restante 20 per cento.
- Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (comunità energetiche rinnovabili) (art. 42 bis): in attuazione della direttiva UE 2018/2001 (RED II), si consente e si incentiva l'attivazione di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili, autorizzate a esercitare le attività di produzione, vendita delle eccedenze e installazione dei sistemi di stoccaggio e ad organizzare tra i membri lo scambio dell'energia prodotta localmente. Sono previste, tra l'altro, le seguenti condizioni per l'accesso a questo regime: i) impianti di potenza complessiva non superiore a 200 kW ed entrati in esercizio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; ii) condividere l'energia prodotta per l'autoconsumo istantaneo, utilizzando la rete di distribuzione esistente; iii) localizzazione dei soggetti partecipanti nello stesso edificio o condominio (per autoconsumo collettivo) o sotto la stessa cabina primaria (per comunità energetiche rinnovabili).

Divari territoriali

- Attuazione della clausola del 34 per cento (art. 30): entro il 30 aprile 2020 saranno stabilite, con DPCM, le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti sia effettuato secondo la clausola del 34 per cento.

Concorrenza e mercato

- Rinvio dell'azione di classe (art. 8, co. 5): la data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'azione di classe e della tutela inibitoria collettiva viene posticipata dal 19 aprile al 19 novembre 2020. Si prevede anche che l'adesione all'azione sia presentata in via telematica.
- Mercato energetico (art. 12): completa apertura del mercato al dettaglio di elettricità e gas (dal 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e dal 1 gennaio 2022 per le microimprese e i consumatori domestici).
- Assicurazioni RCA per il nucleo familiare (art. 12, co. 4 e 4 ter-quater): a partire dal 16 febbraio 2020 sono applicate le norme che consentono l'attribuzione della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai veicoli già assicurati di proprietà dei membri del nucleo familiare. Tuttavia, nel caso di un sinistro di valore superiore a 5.000 euro causato da un conducente collocato nella classe di merito più favorevole in base alla RC Auto familiare, le imprese assicurative possono assegnare una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS (cd. regime 'super-malus').
- Adeguamento delle tariffe autostradali (art. 13, co. 3): gli adeguamenti delle tariffe saranno sospesi per il 2020 fino all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari. Detti piani sono stati presentati entro il 30 marzo ed approvati entro il 31 luglio.
- Concessioni autostradali (art. 35): le concessioni autostradali, per le quali siano intervenuti casi di revoca, decadenza o risoluzione del concessionario, possono essere affidate all'ANAS per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento fino

SCHEMA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

alla conclusione del nuovo processo di affidamento. Inoltre, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, sarà dovuto allo stesso solo il pagamento del valore delle opere realizzate, e non anche il risarcimento del mancato guadagno.

Efficienza della Pubblica Amministrazione (PA)

- Piattaforma tecnologica per l'effettuazione di pagamenti digitali alle Pubbliche Amministrazioni 'PagoPA' (art. 1, co. 8): il termine per utilizzare in via obbligatoria i servizi della piattaforma decorre da luglio e non da gennaio 2020.
- Contratti a tempo determinato nel comparto dei beni e delle attività culturali (art. 7, co. 6-10): sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura nel limite di spesa di 1 milione, a condizione del rispetto del vincolo di 36 mesi di durata massima complessiva dei contratti con lo stesso datore.
- Progressioni nel MIBACT (art. 7, co. 10 quater): il MIBACT può coprire i posti vacanti determinatisi nei profili professionali delle Aree II e III a seguito di specifiche rinunce o cessazioni, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative a procedure selettive interne.
- Assegnazione di risorse all'ANPAL (art. 11, co. 1): vengono assegnati 20 milioni come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.
- Ricambio generazionale nelle PA locali (art. 18): il Dipartimento della Funzione Pubblica potrà rendere meno restrittivi i criteri per autorizzare le Pubbliche Amministrazioni locali e le Regioni ad assumere personale addizionale (la cd. 'capacità assunzionale') nel triennio 2020-2022. Il FORMEZ-PA, inoltre, potrà fornire in via sperimentale assistenza ai piccoli Comuni per il sostegno delle attività tecnico-istituzionali e di quelle connesse all'attuazione delle riforme.
- Assunzioni straordinarie e trattamento economico delle Forze di Polizia (art. 19 e 20): si prevede l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.369 unità nelle Forze di Polizia. Il costo per il 2020 ammonta a 0,4 milioni, fino ai 74,2 nel 2025 ed ai 108,6 a decorrere dall'anno 2031. Ulteriori 3 milioni per il 2020, 5 per il 2021 e 8 a decorrere dal 2022 sono destinati ad integrare i trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Giustizia

- Assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia (art. 8, co. 6 bis-ter): il Ministero della Giustizia può assumere a tempo determinato 1095 unità di personale amministrativo per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Si ricorda che l'art. 8 del D.L. n. 53/2019 (cvt. con L. n. 77/2019) aveva già introdotto misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato.
- Proroga della vigenza della graduatoria del concorso bandito nel 2017 per assistente giudiziario Area funzionale II (art.1, comma 5-bis) per assicurare la copertura degli organici degli uffici giudiziari e l'efficienza del sistema giudiziario.

Sanità

- Quote premiali del Fondo Sanitario Nazionale - FSN (art. 5, co. 1): viene estesa al 2020 la possibilità di destinare lo 0,25 per cento del FSN alle Regioni, derogando dai criteri di premialità previsti dall'art. 9 del d.lgs. 149/2011.
- Elevamento del limite di età per la permanenza in servizio dei medici specialisti (art. 5 bis e 25, co. 1): fino al 2022, i medici specialistici potranno rimanere in servizio su base volontaria anche oltre i 40 anni di attività e comunque entro i 70 anni di età, fino

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 5

'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N. 162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

all'assunzione di nuovi medici specialisti (a condizione che i concorsi siano indetti entro 180 giorni). Inoltre, potranno essere assunti a tempo determinato e con orario a tempo parziale, gli specializzandi dal terzo anno di corso prima del conseguimento della specializzazione. Infine, si incrementano le risorse per il trattamento accessorio dei medici del SSN di 14 milioni per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026.

- Contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS (art. 25, co. 4): si prevede che possano essere assunti a tempo determinato i ricercatori che al 31/12/2017 erano in servizio a seguito di una procedura selettiva pubblica o titolari di una borsa di studio. Costoro devono aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 7 (prima 5).
- Ricerca in materia sanitaria (art. 25, co. 4 novies-sexiesdecies): per il decennio 2020-2029 è autorizzata la spesa di 8 milioni annui per il finanziamento degli oneri connessi all'uso a titolo gratuito da parte delle aziende ospedaliero-universitarie, dei beni demaniali o, comunque, in uso gratuito e perpetuo alle Università destinati in modo prevalente all'attività assistenziale. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale ed alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Università e l'Azienda ospedaliera.
- È prevista l'attribuzione ai policlinici universitari non costituiti in azienda di un credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo, pari a 5 milioni per il 2020 ed a 10 milioni annui per il periodo 2021-2023, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio.

Cultura e turismo

- Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, co. 1, 1 bis e 3 bis): è prorogato il termine per il raggiungimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario tendenziale da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. A questo riguardo, il D.L. n. 91/2013 (cvt. con Legge n. 112/2013) aveva stabilito che le fondazioni lirico-sinfoniche in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale dovevano presentare un piano di risanamento, che doveva includere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, nonché la ristrutturazione del debito ed il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.
- Interventi per Matera (art. 7, co. 2 e 3): in considerazione del ruolo della città di Matera quale Capitale europea della cultura per il 2019, si estende a tutto il 2020 il regime speciale in materia di assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili. Inoltre, si proroga il regime speciale dettato dalla legge di stabilità 2016 per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.
- Piano Arte contemporanea (art. 7, comma 8): si incrementano le risorse destinate al Piano, prorogando per gli anni 2020 e 2021 l'incremento di spesa di 2 milioni all'anno già disposto per gli anni 2018 e 2019. Inoltre, tenuto conto che nell'anno 2020 ricorre il decimo anniversario della istituzione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI, si dispone l'ulteriore incremento delle risorse nella misura di 4 milioni, così da consentire la realizzazione delle iniziative straordinarie ideate in tale circostanza.

SCHEDA N. 5

**'DECRETO MILLEPROROGHE' - D.L. N.
162/2019 (CVT. CON L. N. 8/2020) - ELEMENTI
DI SINTESI**

- Fondo nazionale per la rievocazione storica (art. 7, commi 9 e 10): si proroga il Fondo, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, prevedendo che a decorrere dal 2020 siano destinate risorse per 1 milione, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

SCHEDA N. 6

**DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI
PERSONALE SCOLASTICO - D.L. N. 129/2019
(CVT. CON L. N. 159/2019) - ELEMENTI DI
SINTESI**

Il D.L. n. 129/2019 approvato a ottobre e convertito in legge a dicembre contiene misure straordinarie in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e abilitazione dei docenti. In considerazione della carenza di personale abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, il Decreto prevede che sia indetto un concorso ordinario per l'assunzione di circa di 24.000 nuovi insegnanti e un concorso straordinario per l'assunzione di ulteriori 24.000 insegnanti. È stabilito, inoltre, un ulteriore concorso per i docenti di religione cattolica nel quale sarà dato un peso all'esperienza pregressa di lavoro, riconoscendo un punteggio al servizio svolto e prevedendo una riserva di posti.

La procedura di concorso straordinaria è riservata agli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio (a partire dall'anno scolastico 2008/2009) o docenti che stanno svolgendo un corso di specializzazione, oltre a quelli già specializzati. Possono partecipare alla procedura: i) gli insegnanti delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale; ii) il personale che svolge il servizio nelle scuole statali nell'ambito dei progetti regionali di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. La partecipazione alla procedura straordinaria potrà essere in un'unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso ed è possibile la partecipazione contestuale alla procedura straordinaria e a quella ordinaria. I docenti che hanno già vinto un concorso, o che sono iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e che attendono di essere immessi in ruolo, possono indicare una regione o una provincia diversa da quella della propria graduatoria nella quale essere immessi in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili a settembre 2020, dopo lo scorrimento delle graduatorie del territorio indicato.

In via straordinaria è prevista l'immissione in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per i posti che, a seguito della pensione anticipata con il sistema cosiddetto 'Quota 100', rimangono vacanti e disponibili anche al 31 agosto 2020. Gli insegnanti potranno scegliere il luogo di lavoro con priorità rispetto alla mobilità e alle nomine a tempo indeterminato del successivo anno scolastico.

Il Decreto contiene, inoltre, disposizioni che garantiscono la continuità didattica attraverso la permanenza per 5 anni nella stessa sede di servizio dei docenti neo assunti. In caso di insegnanti destinatari di sentenze che comportano la decadenza dal ruolo, è garantita la permanenza in servizio sino al termine delle attività didattiche.

Si dispone anche il potenziamento dell'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*) e l'estensione del bonus per la valorizzazione del merito non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli con contratto a tempo determinato.

Si modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale. La formazione iniziale è prevista anche per i dirigenti scolastici. Al concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni.

Si prevede l'internalizzazione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nelle scuole di ogni ordine e grado tramite la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché svolti anche nel 2018 o 2019. Infine, viene esteso a tutto il personale scolastico l'esclusione dalla rilevazione biometrica delle presenze.

Al fine di assicurare il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali e per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico, è prevista la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico, fissata in relazione al reddito delle famiglie e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale.

SCHEDA N. 6

**DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI
PERSONALE SCOLASTICO - D.L. N. 129/2019
(CVT. CON L. N. 159/2019) - ELEMENTI DI
SINTESI**

Specifiche misure sono previste anche per la stabilizzazione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca. Un riconoscimento particolare sarà dato all'esperienza maturata nei diversi ambiti della ricerca scientifica italiana. Aumenta, infine, da 6 a 9 anni la durata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e viene esteso di due anni il periodo entro il quale le Università possono procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia.

SCHEDA N. 7

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ELEMENTI DI
SINTESI**

La banca dati 'Partecipazioni' è stata istituita dal Dipartimento del Tesoro nell'ambito del Progetto 'Patrimonio della PA', promosso per il censimento degli asset pubblici, ai sensi della Legge Finanziaria per il 2010. Dall'avvio del Progetto, la banca dati 'Partecipazioni' è stata progressivamente arricchita di informazioni, anche grazie al processo di razionalizzazione delle banche dati e all'accorpamento di rilevazioni analoghe svolte a livello centrale²³. Il processo di razionalizzazione è stato portato a compimento a seguito della sottoscrizione, nel maggio 2016, del Protocollo d'intesa tra il MEF e la Corte dei Conti, a seguito del quale la rilevazione delle partecipazioni pubbliche è condotta in maniera unificata. La banca dati 'Partecipazioni' è alimentata da circa 11.000 Pubbliche Amministrazioni con informazioni sulle partecipazioni da esse detenute e sui propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti. Inoltre, l'applicativo è stato integrato con il Registro delle Imprese, a partire dalla rilevazione del 2011, e con l'anagrafe tributaria.

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica (istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro) ha pubblicato, a maggio 2019, un Rapporto (previsto dall'art.24 del D. Lgs. n. 175/2016) sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche al 30 settembre 2018. Tale Rapporto fa riferimento ai dati quantitativi relativi alle alienazioni delle partecipazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche e all'esercizio del diritto di recesso dalle società da esse partecipate. Il Rapporto, inoltre, dà conto dell'esito dell'attività monitoraggio della revisione straordinaria, in relazione alle partecipazioni detenute da un *cluster* appositamente selezionato, comprendente le Amministrazioni territoriali di rilevanti dimensioni.

Nel documento sono analizzati, infine, alcuni profili problematici, emersi con particolare evidenza in sede di applicazione della normativa introdotta dal Testo unico delle Società a partecipazione Pubblica (TUSP), che hanno condizionato l'attuazione della riforma.

I Dati acquisiti

Il numero complessivo di amministrazioni tenute ad effettuare la ricognizione straordinaria era pari a circa 10.700. Le Amministrazioni che hanno effettivamente adempiuto agli obblighi di comunicazione sono state 9.341 (87 per cento).

Sono state dichiarate 32.427 partecipazioni (di cui 28.629 detenute direttamente e 5.290 indirettamente), detenute in 5.693 società partecipate. L'analisi per tipologia di società evidenzia che la maggioranza delle partecipazioni è detenuta in società a responsabilità limitata (47 per cento) e società per azioni (31 per cento).

Le Amministrazioni hanno comunicato di voler mantenere 21.037 partecipazioni, riferibili a 3.312 società; per altre 7.845 partecipazioni (riferibili a 2.586 società partecipate), le Amministrazioni hanno manifestato la volontà di procedere ad uno o più interventi di razionalizzazione²⁴. Tra questi, la cessione a titolo oneroso della partecipazione riguarda quasi il 40 per cento del totale. In termini di società partecipate, su un totale di 5.693, 2.586 sono quelle rispetto alle quali è stata dichiarata la volontà di attuare un intervento di razionalizzazione.

²³ Nel 2015, in base al D.L. n. 90/2014 (cvt. con L. n. 114/2014) la banca dati del Dipartimento del Tesoro è stata individuata come unico canale di raccolta dei dati, in cui sono confluite la rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento della funzione pubblica (cd CONSOC) e la rilevazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul costo del personale delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

²⁴ Nel caso di 3.545 partecipazioni (riguardanti 838 società) non è stato indicato alcun esito (razionalizzazione o mantenimento), trattandosi di partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, risultavano già interessate da procedure di liquidazione volontaria o scioglimento (3.074) ovvero in società quotate, alle quali il TUSP non si applica, se non espressamente previsto.

SCHEDA N. 7

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ELEMENTI DI SINTESI

Con riferimento al settore di attività in cui operano le società partecipate, il 68 per cento delle società opera nel settore terziario, il 31 per cento in quello secondario e l'1 per cento nel primario. Le partecipazioni oggetto di interventi di razionalizzazione si concentrano nel settore terziario (il 65 per cento del totale, il secondario si attesta al 33 per cento e la parte residua è riferibile al primario), mentre quelle per le quali è stato dichiarato il mantenimento riguardano le società che operano nel settore terziario e in quello secondario (in entrambi i casi con una percentuale di quasi il 50 per cento).

Delle società partecipate per le quali sono stati dichiarati interventi di razionalizzazione, si evidenzia che il 61 per cento risulta avere chiuso il bilancio in utile nel 2015, con un risultato di esercizio pari a circa 1 miliardo. Le società in perdita sono il 34 per cento del totale e le loro perdite complessive si attestano a 1,1 miliardi. Pertanto, la perdita cumulata delle società da razionalizzare eccede gli utili cumulati, nonostante la maggiore numerosità delle società con risultato economico positivo.

Di contro, delle società partecipate per cui è dichiarata la volontà di mantenimento delle partecipazioni da parte delle amministrazioni, risulta che, nel 2015, in più del 70 per cento dei casi il bilancio è stato chiuso in utile, con un risultato complessivo di esercizio pari a circa 2,2 miliardi. Le società in perdita per le quali si dichiara la volontà di mantenimento delle partecipazioni sono circa il 20 per cento del totale e le perdite complessive si attestano, nel medesimo anno, a quasi 700 milioni.

La razionalizzazione di partecipazioni in società in utile è riconducibile agli obblighi imposti dalla riforma, allo scopo di evitare l'abuso di forme organizzative privatistiche distorsive della concorrenza.

Dall'analisi delle sole procedure di alienazione emerge che, su un totale di 3.312 società, per 1.724 partecipazioni sono state avviate procedure di alienazione (1.058 con procedura ad evidenza pubblica e 666 con negoziazione diretta con singolo acquirente); in 572 casi (pari al 33 per cento) le procedure sono state portate a termine entro il 30 settembre 2018 con un corrispettivo di circa 419 milioni. Delle restanti partecipazioni, ulteriori introiti possono provenire dall'alienazione di 1.199 partecipazioni per le quali è stato dichiarato l'intento di procedere all'alienazione, pur non risultando ancora avviata alcuna procedura alla data del 30 settembre 2018. Vi sono, infine, 194 partecipazioni residue, anch'esse destinate ad essere alienate dalle amministrazioni, per le quali, tuttavia, alla data di chiusura della rilevazione, non sono pervenuti aggiornamenti circa lo stato della relativa procedura.

Tali risultati devono essere letti alla luce della LdB per il 2019, che ha introdotto una deroga a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni che detengono le partecipazioni di non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Razionalizzazione periodica

Il D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ultimata la revisione straordinaria delle partecipazioni nel 2017, debbano rivedere su base annuale le proprie partecipazioni, pianificando i relativi programmi di razionalizzazione. Tali Piani devono essere comunicati alla Struttura di monitoraggio su piattaforma *on-line*. Nel primo anno di applicazione, le Pubbliche Amministrazioni hanno stilato i primi piani periodici di razionalizzazione entro il 31 dicembre 2018.

I dati provvisori a fine 2018 - che differiscono temporalmente, rispetto ai precedenti, per effetto dei 3 mesi in più - evidenziano che 9.981 Amministrazioni hanno redatto tali Piani. Di queste, 8.020 Amministrazioni possiedono 35.659 partecipazioni dirette e indirette, in 5.299 società. Il numero di tali partecipazioni si riduce a 31.133 se si escludono le partecipazioni possedute in società quotate o sotto forma strumenti finanziari (che non sono soggette alla riforma), o in

SCHEDA N. 7

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ELEMENTI DI
SINTESI**

società che sono soggette a procedure di liquidazione. Di tali partecipazioni, 6.336 sono sottoposte ad attività di razionalizzazione e 908 azioni sono riportate come vendute a dicembre 2018.

Sulla base dei dati disponibili, la Struttura di monitoraggio sta iniziando specifiche azioni di controllo riguardanti i più significativi casi di incompatibilità tra le procedure previste di razionalizzazione e la normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

La Struttura di Monitoraggio sta anche predisponendo le procedure per acquisire i dati relativi alla seconda revisione periodica – da concludersi entro il 31 dicembre 2019 – che si riferisce alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

SCHEDA N. 8

'DECRETO CLIMA' - D.L. N. 111/2019 (CVT. CON L. N. 141/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

Il D.L. prevede la definizione di un programma strategico nazionale - in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico - che dovrà essere approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentiti il Ministro della Salute e gli altri Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il programma strategico nazionale dovrà individuare le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE, che stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria volti a migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente fino al 2020²⁵.

Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

In sintesi le misure previste dal decreto legge:

- Mobilità sostenibile nelle aree metropolitane: si istituisce il Fondo 'Programma sperimentale buono mobilità' con una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni per il periodo 2019-2024. È previsto un 'buono mobilità' di 1.500 euro per le autovetture e 500 euro per i motocicli, nel caso di rottamazione entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi rottamate dai cittadini residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043. Il buono potrà essere utilizzato per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, entro i successivi tre anni.
- Creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale: per il finanziamento dei progetti relativi nei comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria sono destinati 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra).
- Realizzazione o implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici (per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione); per il finanziamento di progetti sperimentali - presentati dai Comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria - sono destinati 20 milioni (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra)²⁶.
- Programma sperimentale per la riforestazione delle Città metropolitane: per la messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle Città metropolitane, sono destinati 15 milioni per ciascuno degli anni

²⁵ La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano nel 2010 (D. Lgs. n. 155/2010), con la definizione di un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente: il Governo svolge un'azione di indirizzo, mentre le Regioni hanno il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria e ad assicurarne l'attuazione. La Corte Costituzionale ha ricondotto la tutela della qualità dell'aria alla materia della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', per la quale lo Stato ha la competenza esclusiva ai sensi dell'Art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione.

²⁶ È necessario un decreto attuativo del MATTM per la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, che dovrà essere adottato entro 45 giorni.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 8

'DECRETO CLIMA' - D.L. N. 111/2019 (CVT. CON L. N. 141/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

2020 e 2021²⁷. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

- Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne: si istituisce il fondo finalizzato a favorire la tutela ambientale e paesaggistica ed a contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese. Il Fondo è volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, con dotazione pari ad 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni nel 2021.
- Programma Italia Verde: al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in vista dell'adesione ai programmi europei 'Capitale europea verde' e 'Foglia verde', il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di 'Capitale verde d'Italia' ad una città capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione.
- Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani: il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA); nell'ambito di tali zone sono previste, a determinate condizioni, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti per l'avvio di programmi di attività economiche e investimenti eco-compatibili. Una quota parte, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ verrà utilizzata per concedere contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA e che svolgono attività economiche eco-compatibili come definite dalla stessa legge. Infine, una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ verrà utilizzata per rifinanziare il fondo per le esigenze di tutela ambientale con la finalità di migliorare la qualità ambientale dell'aria e ridurre le emissioni di polveri sottili nei centri urbani.
- Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea: In relazione alle discariche abusive, i commissari avranno: i) la facoltà di avvalersi di differenti stazioni appaltanti per l'esecuzione dei progetti e dei lavori; ii) la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, attraverso l'emanazione degli atti e dei provvedimenti e la cura di tutte le attività di competenza delle Amministrazioni Pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi; iii) la titolarità di tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive. Il Commissario unico è scelto nei ruoli dirigenziali della PA, resta in carica per un triennio, ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Il Commissario unico è affiancato da una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici, in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. Il Commissario unico per le acque reflue sarà nominato con DPCM entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 'clima', e subentrerà al precedente Commissario nominato nel 2017. Il Commissario, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, si avvale, attraverso convenzioni onerose a valere sui quadri economici degli interventi, delle società

²⁷ Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., è previsto un decreto del MATTM per la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e per il riparto dei fondi previsti tra le città metropolitane, preceduto dall'intesa con la Conferenza unificata e dall'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

SCHEDA N. 8

'DECRETO CLIMA' - D.L. N. 111/2019 (CVT. CON L. N. 141/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

in house delle Amministrazioni dello Stato dotate di specifiche competenze tecniche, degli Enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario unico per la depurazione può avvalersi al massimo di due sub commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi.

- 'Informambiente' sarà la sezione del sito istituzionale del MATTM, curata da ISPRA, in cui verranno pubblicati i dati ambientali risultanti dalle rilevazioni effettuate dai gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento e dai gestori del servizio idrico. Questi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L., dovranno pubblicare in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e su tutti i dati acquisiti e renderli fruibili dall'ISPRA. Per le attività dell'ISPRA è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
- Programma #iosonoAmbiente: al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
- Programma sperimentale 'Caschi verdi per l'ambiente': questo programma viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma 'L'uomo e la biosfera' - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.
- Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina: è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall'esercente non dovrà essere un contenitore monouso e l'attività di vendita deve essere svolta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. Anche in questo caso le modalità di attuazione saranno emanate in un successivo DM entro 60 giorni. La copertura finanziaria è nel limite massimo di spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
- Programma sperimentale mangia plastica: è istituito un fondo nello stato di previsione del MATTM con una dotazione pari a 27 milioni suddivisi in 6 anni a partire dal 2019 e fino al 2024 al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Il contributo economico è corrisposto ai comuni che presentano progetti finalizzati all'acquisto di eco compactatori fino ad esaurimento delle risorse e nel limite di uno per Comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti. Anche in questo caso le modalità di ripartizione del fondo saranno emanate in un successivo DM.